

Il regime forfettario modificato dalla legge di Stabilità, operativo dall'1/1/2015

Minimi, per ricavi e compensi il limite diventa variabile

Pagina a cura
di ANDREA BONGI

Niente scritte contabili. Esclusione dall'Iva e dall'Irap. Reddito determinato su base forfettaria variabile a seconda del tipo di attività esercitata. Niente ritenute sui compensi riscossi e nessun obbligo in materia di studi di settore, spesometro e comunicazioni Black list. Imposta sostitutiva in misura pari al 15% del reddito che può essere ridotto di un terzo per i primi tre anni, per le nuove attività. È il nuovo regime forfettario per le piccole imprese e i lavoratori autonomi, contenuto nella legge di Stabilità 2015, nel testo che ha superato l'esame della camera dei deputati. Il nuovo regime forfettario avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 e sostituirà gli attuali regimi esistenti destinati alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi (regime dei minimi, regime delle nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato). L'introduzione del nuovo regime sta suscitando, proprio in questi giorni, notevole attenzione e interesse anche perché molti contribuenti devono valutare quali saranno i costi o gli eventuali benefici connessi al passaggio forzato al nuovo sistema di determinazione del reddito.

I limiti di ricavi e compensi. Rispetto ai regimi agevolati del passato il nuovo regime forfettario prevede dei limiti variabili di ricavi o compensi in base alla tipologia di attività svolta dal contribuente che consentono sia l'accesso sia la successiva permanenza nel regime. Particolarmente ridotto appare il volume d'affari previsto per le attività professionali, per gli intermediari del commercio e per le attività di costruzioni e immobiliari. Per questi contribuenti infatti il limite è posto a livello di 15 mila euro su base annua. Si tratta di un importo pari alla metà di quello previsto dall'attuale regime dei minimi e che, con molta probabilità, escluderà molti contribuenti che dal 1° gennaio 2015 si vedranno capitulati nel regime ordinario. Per altre tipologie di attività il nuovo regime forfettario prevede, invece, limiti dimensionali più ampi. Si pensi, per esempio, alle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio o ai servizi di alloggio e ristorazione, dove il limite dei ricavi o compensi è posto a 40 mila euro su base annua.

I coefficienti di redditività. Al variare della tipologia di attività varia non solo il limite dimensionale per l'accesso o la permanenza al nuovo regime ma anche la percentuale di redditività sulla base della quale si determina il reddito da assoggettare a tassazione sostitutiva del 15%. Esaminando i coefficienti di redditività si notano differenze sostanziali a seconda delle attività esercitate. I più penalizzati sono nuovamente i liberi professionisti e le attività immobiliari. Per i primi infatti il coefficiente di redditività è posto al 78% del volume dei ricavi mentre per le attività del settore delle costruzioni e immobiliari il coefficiente raggiunge addirittura

quota 86%. Il trattamento migliore viene invece riservato al settore alimentare e al commercio dove la percentuale di redditività si attesta al 40% dei ricavi conseguiti. Letti al contrario i coefficienti indicano la percentuale forfettaria di spese che ogni contribuente potrà dedurre dal proprio volume d'affari. Per i liberi professionisti il nuovo regime prevede dunque una percentuale forfettaria di costi deducibili pari soltanto al 22% dei compensi percepiti.

Il confronto con i minimi. Se è vero che dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime sostituirà tutti gli attuali regimi agevolati è comunque previsto che i contribuenti minimi in attività al 31/12/2014, potranno continuare a usufruire del regime di vantaggio fino all'esaurimento del quinquennio o al raggiungimento del 35° anno di età. Ciò posto è ovvio che tutti coloro in possesso dei requisiti per l'accesso al regime dei minimi stanno valutando, proprio in questi ultimi giorni del 2014, l'opportunità di anticipare l'apertura della loro posizione Iva. Per agevolare una simile decisione, in tabella, sono poste a confronto le principali caratteristiche dei due regimi alternativi. Come si può notare una delle differenze più rilevanti fra i due regimi, è il limite annuo di ricavi o compensi che consentono sia l'accesso che la successiva permanenza. Nel regime dei minimi tale livello è posizionato, per ogni tipologia di attività, a 30 mila euro su base annua. Nel nuovo regime forfettario invece il livello è variabile con attività economiche poste su un livello nettamente inferiore (15 mila euro soltanto per le professioni) o maggiore.

o maggiore.

Anche la percentuale dell'imposta sostitutiva gioca un ruolo importante nell'eventuale decisione di anticipare l'apertura della partita Iva. Nel regime dei minimi l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 5% mentre nel nuovo regime forfettario l'aliquota risulta addirittura triplicata essendo posizionata al 15%.

L'altra sostanziale differenza fra i due regimi riguarda il reddito imponibile. Mentre nel regime dei minimi il reddito si determina su base analitica quale differenza fra componenti positivi e negativi, nel regime forfettario esso è determinato applicando una percentuale di redditività ai ricavi o compensi conseguiti.

Da ciò deriva che nel nuovo regime ci sarà sempre un utile da tassare al 15% mentre nel regime dei minimi tale utile potrebbe anche non esserci nell'ipotesi in cui vi siano componenti negativi pari o superiori a quelli positivi.

Conclusioni. Dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime introdotto dalla legge di Stabilità 2015 sarà l'unica alternativa possibile per i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi. Da qui alla fine dell'anno potranno ancora essere attivati, a esaurimento, gli attuali regimi semplificati. Resta comunque aperta una delle maggiori incognite legate al particolare meccanismo di determinazione del reddito del nuovo regime forfettario. Essendo quest'ultimo caratterizzato dalla forfettizzazione del reddito imponibile i contribuenti non avranno alcun interesse a certificare i costi e le spese sostenute. L'esatto contrario di ciò che il fisco ha perseguito negli ultimi anni con le politiche di tracciabilità e individuazione dei costi e delle spese sostenute dai contribuenti italiani.

Regimi a confronto

	Regime forfettario	Regime dei minimi
Limite ricavi - compensi	Variabile da € 15.000 a € 40.000 in base all'attività	€ 30.000
Beni strumentali	Costo fino a € 20.000 a fine anno esclusi immobili	€ 15.000 su base triennale (affitto immobile compreso)
Costo del lavoro	Max € 5.000 annui	Nessun costo
Applicazione dell'Iva	Non soggetto	Non soggetto
Applicazione ritenute	Non soggetto	Non soggetto
Determinazione reddito	Su base forfettaria	Su base analitica per cassa
Imposta sostitutiva	15%	5%
Studi di settore	Non soggetto	Non soggetto
Irap	Non soggetto	Non soggetto
Contributi previdenziali	Deducibili dal reddito - possibile non applicare il minimale per redditi d'impresa	Deducibili dal reddito
Esportazioni	Ammesse	Non ammesse
Regimi speciali Iva	Incompatibile	Incompatibile
Comunicazione spesometro	Non soggetto	Non soggetto
Comunicazioni Black list	Non soggetto	Non soggetto
Scritture contabili	Non obbligatorie	Non obbligatorie
Documenti contabili	Obbligo di conservazione	Obbligo di conservazione
Settori di attività - Ateco 2007	Limite ricavi/compensi	Coefficiente reddito
Industrie alimentari e bevande	€ 35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€ 40.000	40%
Commercio ambulante prodotti alimentari e bevande	€ 30.000	40%
Commercio ambulante altri prodotti	€ 20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€ 15.000	86%
Intermediari del commercio	€ 15.000	62%
Servizi di alloggio e ristorazione	€ 40.000	40%
Attività professionali e servizi finanziari e assicurativi	€ 15.000	78%
Altre attività	€ 20.000	67%